

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere -

Dott. VINCENZO Enzo - Consigliere -

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. /2017 R.G., sollevato dal Tribunale di Marsala con ordinanza dell'8/05/2017 nel procedimento vertente tra:

C.M., R.F.;

contro

ASSICURAZIONI SPA, G.S., GA.MA., ed iscritto al n. /2016 di quell'Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che chiede affermarsi la competenza del Giudice di Pace di Marsala per la causa iscritta al n. /2017 R.G. del Giudice di Pace di Marsala.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

con ordinanza in data 8 maggio 2017, il Tribunale di Marsala ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza in relazione all'ordinanza del Giudice di pace di Marsala depositata il 15 febbraio 2017 e con la quale e' stata dichiarata la connessione "oggettiva e parzialmente soggettiva", ai sensi dell'art. 40 c.p.c., commi 6 e 7, tra la causa pendente dinanzi al predetto Giudice di Pace, avente N.R.G. /2017 e introdotta da A.T., proprietario di un'auto in sosta, e volta ad ottenere la condanna di R.F. al risarcimento dei danni cagionati a tale veicolo e ascrivibili, secondo l' A., alla condotta di guida imperita del minore R.L., in occasione del sinistro avvenuto il (OMISSIS) (con la precisazione che in detta causa l'attore ha citato anche la S.p.a., quale impresa designata per il F.G.V.S., essendo il ciclomotore, di proprieta' di Ra.Fa., privo di copertura assicurativa, e che Ra.Fa. si e' costituito avanzando istanza di chiamata in causa nei confronti di G.S., Ga.Ma. e Assicurazioni S.p.a.) e la causa pendente dinanzi al gia' indicato Tribunale, avente N.R.G. /2016 e introdotta da R.F. e C.M., in qualita' di genitori esercenti la potesta' genitoriale sul minore R.L., nei confronti di G.S., Ga.Ma. e Assicurazioni S.p.a., volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio nel medesimo sinistro;

A.T. ha provveduto alla riassunzione - dinanzi al Tribunale di Marsala - del giudizio gia' pendente dinanzi al Giudice di Pace di Marsala;

le parti non hanno svolto attivita' difensiva in questa sede;

il P.M. presso quest'Ufficio ha chiesto che sia dichiarato competente il Giudice di pace di Marsala in relazione alla causa iscritta presso l'Ufficio di quel Giudice con il N.R.G. /2017; rilevato che:

il Primo Presidente, sulla base delle ordinanze interlocutorie n. 2567 e n. 2568 del 31 gennaio 2017 e n. 4176 del 16 febbraio 2017 di questa Sesta Sezione Civile - 3, ha rimesso all'esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni delle norme del codice della strada;

presentando la questione rimessa all'esame delle S.U. profili aventi eventuale rilevanza nel caso all'esame (atteso che le due controversie di cui si discute in questa sede sono regolate entrambe da una regola di competenza per materia, sebbene quella dinanzi al Giudice di pace da un criterio cd. di competenza per materia con limite di valore, quale e' quello di cui all'art. 7 c.p.c., comma 2), con O.I. n. 580/2018, la decisione del presente conflitto di competenza e' stata rinviata all'esito della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte;

le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10261 del 27/04/2018, pronunciando sulla questione evidenziata con le richiamate ordinanze interlocutorie, hanno affermato il seguente principio: "In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace e' per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonche' prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 5, lett. a) e b), del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo";

ritenuto che:

le controversie di cui si discute in questa sede sono entrambe regolate, come già rilevato, da una regola di competenza per materia, sebbene quella dinanzi al Giudice di pace da un criterio c.d. di competenza per materia con limite di valore (di cui, sia pure ad altri fini, si sono occupate le S.U. con la richiamata pronuncia) quale e' quello di cui all'art. 7 c.p.c., comma 2;

nella specie, la ragione di connessione fra le due cause in parola non e' riconducibile alle ipotesi di connessione indicate nel comma 3, nonche' nell'art. 40 c.p.c., comma 6 e 7, e le predette cause non avrebbero potuto nemmeno proporsi indifferentemente davanti ad entrambi i giudici, in quanto, in particolare, quella proposta dinanzi al Giudice di pace di Marsala non avrebbe potuto proporsi dinanzi al Tribunale di Marsala, in applicazione del ricordato criterio di competenza per materia con limite di valore, sicche' neppure avrebbe potuto essere giustificata la declinatoria della causa dinanzi a lui proposta da parte del predetto Giudice di pace neppure ex art. 40 c.p.c., comma 1, interpretato in senso meno restrittivo (inteso, cioe', come riferito anche ad ipotesi in cui sussistano ragioni di connessione diverse dai casi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., sempreche' la causa prevenuta avrebbe potuto essere introdotta anche dinanzi al giudice di quella preveniente);

l'istanza di conflitto di competenza proposta dal Tribunale di Marsala, oltre ad essere ammissibile e', quindi, pure fondata, alla luce del principio già affermato da questa Corte e secondo cui, in tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., comma 2), e l'altra davanti al tribunale (giacche' riconducibile alla sua competenza per materia perche' eccedente quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere al tribunale la causa pendente innanzi a lui, ex art. 40 c.p.c., comma 1, operando tale norma solo se per le ragioni

di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne deriva che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, puo' sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c. (Cass., ord., 28/09/2016, n. 19053);

ritenuto che:

va, pertanto, accolta l'istanza di regolamento di competenza proposta e va, quindi, dichiarata la competenza del Giudice di pace di Marsala per la causa iscritta al NRG 81/2017 di quel Giudice;

non vi e' luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Marsala per la causa iscritta al NRG /2017 di quel Giudice.

Così' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018